

ROMA



Protocollo RC n. 6656/2023

Deliberazione n. 65

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 25

Seduta Pubblica del 31 marzo 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di venerdì 31 del mese di marzo, alle ore 10,05 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 30 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,30 – la Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 21 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Di Stefano Marco, Fermariello Carla Consuelo, Lancellotti

Elisabetta, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Stampete Antonio, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Ciani Paolo, Cicculi Michela, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Parrucci Daniele, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Tempesta Giulia,

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e l'Assessora Alfonsi Sabrina.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 65ª proposta nel sotto riportato testo così come emendato:

65ª Proposta (Dec. G.C. n. 28 del 10 marzo 2023)

**Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 186-205, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

Premesso che

la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, all'articolo 1, commi da 186 a 204, prevede la possibilità di definire, con modalità agevolate, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della citata legge (1 gennaio 2023);

il comma 205 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 prevede la possibilità per ciascun ente territoriale di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie tributarie pendenti in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;

ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della Legge n. 197 del 2022 "La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2023) e

per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva";

l'adesione alla definizione agevolata comporta il pagamento in una percentuale variabile dal 5% al 100% del valore della controversia, in funzione del grado del giudizio pendente e dell'esito delle pronunce giurisdizionali, così come specificato dai commi da 186 a 191 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022;

ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022, a seguito del deposito, entro il 10 luglio 2023, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Premesso inoltre che

il comma 221-bis dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, così come introdotto dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, prevede che "Ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo Ente o un suo Ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204";

i commi da 206 a 221 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 disciplinano la conciliazione agevolata delle controversie pendenti avanti alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, la rinuncia concordata delle controversie pendenti avanti alla Corte di Cassazione e la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali.

Considerato che

negli ultimi anni la disciplina dei tributi locali è stata oggetto di diversi interventi legislativi che hanno ingenerato dubbi interpretativi in ordine all'applicazione della stessa, con conseguente aumento del contenzioso tributario;

attualmente le controversie pendenti innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria ed alla Suprema Corte in cui è parte Roma Capitale sono circa 5.000;

la definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 consente a Roma Capitale di deflazionare il contenzioso in essere, di recuperare in tempi brevi risorse economiche e personale qualificato, attualmente ivi impegnato, con evidenti benefici in termini di economicità dell'azione amministrativa, nonché di consolidare la pretesa tributaria nei confronti dei ricorrenti, potendo allo stesso tempo portare alla estinzione delle liti che si protraggono da molti anni;

l'adesione alla predetta definizione agevolata comporta vantaggi anche per il contribuente, quali la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito con riguardo all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultano depositate alla

data dell'1 gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197 del 2022, nonché, ove ricorrano le condizioni prescritte dal legislatore, di beneficiare della rateizzazione dei pagamenti;

pertanto, Roma Capitale intende avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale, per quanto attiene gli atti aventi ad oggetto l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'Imposta Municipale propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI), il Contributo di soggiorno e il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) e altri tributi aboliti; il Gestore AMA S.p.A, per quanto attiene gli atti aventi ad oggetto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI) per gli atti emessi fino alla data del 31 marzo 2018 (ex Deliberazione della Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018).

Tenuto conto

che Roma Capitale non intende avvalersi della facoltà concessa dal comma 221-bis dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 di applicare gli istituti della conciliazione agevolata, dell'accordo transattivo e della regolarizzazione degli omessi versamenti rateali di cui ai commi da 206 a 221, alternativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui ai commi da 186 a 204.

Ritenuto che

le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197 del 2022 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui: la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare; le modalità di perfezionamento della definizione agevolata; il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

appare, comunque, opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e agevolare l'adesione da parte di tutti i contribuenti interessati.

Tenuto inoltre conto

delle modifiche dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, apportate dal Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 30 marzo 2023.

Preso atto

che l'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto al già citato comma 205 dell'articolo 1 della Legge 197 del 2022, il seguente periodo: "I provvedimenti degli Enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici".

Atteso che

in data 7 marzo 2023 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata."

Il Direttore

F.to: S. Modric;

in data 8 marzo 2023 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C.F. Cellucci;

in data 8 marzo 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha reso parere favorevole in data 22 marzo 2023, con nota prot. n. RQ/5222, che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che

la proposta, in data 10 marzo 2023, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 20 marzo 2023, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti, come da note in atti, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili dei Servizi e quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale - espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii) - nonché il parere espresso, ai sensi dell'art. 239 del medesimo decreto, dall'Organismo dei Revisione Economico Finanziaria, in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

l'articolo n. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

l'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198;

lo Statuto di Roma Capitale.

per i motivi espressi in narrativa,

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

1. di applicare l'istituto della definizione agevolata, di cui all'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 205, della legge medesima;
2. di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all'Allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare mandato al Dipartimento Risorse Economiche per la predisposizione del modello di domanda di definizione agevolata, con le relative istruzioni e modalità di trasmissione, dandone ampia divulgazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale;

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale di Roma Capitale e che lo stesso è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

ROMA CAPITALE UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
22 MAR. 2023
RQ/ 5222

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022, N. 197." (Dec. G.C. n. 28 del 10/03/2023)**

L'anno duemilaventitre il giorno 22 del mese di Marzo l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nominato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 27 del 03/05/2022, risulta così composto:

**Renata DUCA** Componente

**Giuseppe GISMONDI** Componente

**L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**Visto** lo Statuto;

**Visto** l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il punto 7) della lettera b del primo comma il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima pareri, *"con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di.....proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali..."*;

**Acquisita** in data 13/03/2023 prot. RQ/4486 la proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina prot. n. RC/6656 del 8/03/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL' ARTICOLO 1 COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022, N. 197." (Dec. G.C. n. 28 del 10/03/2023);

**Rilevato che:**

- la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186-205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 dell'art. 1 della suddetta legge prevede che *"Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet*





*istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";*

**Atteso** che Roma Capitale intende applicare l'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Ente, approvando apposita regolamentazione in merito;

**Visti** i contenuti del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

**Vista** in particolare la modulazione dell'importo dovuto per la definizione agevolata rapportata agli esiti e allo stato di avanzamento del contenzioso

**Visto** il parere di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Direttrice della Direzione Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche Dott.ssa S. Modric;

**Visto** il parere di regolarità contabile rilasciato dal Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** l'attestazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche Dott. C.F. Cellucci, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e J), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, in merito alla coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione;

**Vista** l'attestazione di avvenuta assistenza giuridico amministrativa resa dal Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Tuel D.lgs. 267/2000.

### ***esprime parere favorevole***


Sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina prot. RC/6656 del 8/03/2023 (trasmessa con nota del Segretariato Generale prot. n. RC/6977 del 10/03/2023 acquisita in data 13/03/2023 con prot. n. RQ/4486) avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 186-205 DELLA LEGGE 29/12/2022, N. 197." (Dec. G.C. n. 28 del 10/03/2023);

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Renata DUCA



Giuseppe GISMONDI





**REGOLAMENTO**  
**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**  
**(articolo 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

**INDICE**

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

**Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda**

**Articolo 4 - Importi dovuti**

**Articolo 5 - Perfezionamento della definizione**

**Articolo 6 - Diniego della definizione**

**Articolo 7 – Sospensione del processo**

**Articolo 8 – Sospensioni termini processuali**

**Articolo 9 – Disposizioni finali**



## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte Roma Capitale, pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 186 e 204 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato all'ente impositore entro la data del 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Per ente impositore, si intende:
  - a) Roma Capitale, per quanto attiene l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'Imposta Municipale propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI), il Contributo di soggiorno e il Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) e altri tributi aboliti;
  - b) AMA S.p.A, per quanto attiene il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la tassa sui rifiuti (TARI) relativamente agli atti emessi fino al 31 marzo 2018.
2. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

## **Articolo 3**

### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2023 dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
2. Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo, deve essere presentata una distinta domanda, esente dall'imposta di bollo.
3. La domanda, da parte del cittadino e/o società, da redigersi su modello predisposto da Roma Capitale, reperibile sul sito web ufficiale, deve essere inviata per mezzo posta elettronica certificata PEC agli indirizzi di posta elettronica certificati dedicati o presentandosi allo sportello dedicato.

## **Articolo 4**

### **Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, deve provvedere al pagamento di un importo determinato tenendo conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze depositate alla data del 1° gennaio 2023, come segue:
  - a) il 100 per cento del valore della controversia nel caso di soccombenza del contribuente nel precedente o unico grado di giudizio in seguito a pronuncia giurisdizionale non cautelare, o nel caso in cui il ricorso è stato notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma a tale data il ricorrente non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  - b) il 90 per cento del valore della controversia se alla data del 1° gennaio 2023 il ricorso era pendente e iscritto nel primo grado;
  - c) il 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'ente impositore nella pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare;
  - d) il 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'ente impositore nella pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare;
  - e) il 5 per del valore della controversia, in caso di ricorso pendente innanzi alla Corte di Cassazione, per il quale l'ente impositore risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
2. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'ente impositore, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero



relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) per la parte di atto annullata.

3. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, per la definizione è dovuto il 15 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'ente impositore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.
4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
6. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata, ai sensi dell'articolo 5, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1° gennaio 2023.
7. Gli importi dovuti di cui al presente articolo sono liquidati direttamente dal contribuente.

#### **Articolo 5**

##### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3 e con il pagamento, entro il 30 settembre 2023, degli importi dovuti o della prima rata, qualora si sia usufruito del pagamento rateale di cui al comma 2. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
2. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, mediante bonifico bancario intestato a Roma Capitale.
4. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, secondo periodo.

#### **Articolo 6**

##### **Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
3. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

#### **Articolo 7**

##### **Sospensione del processo**

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo

# ROMA



giurisdizionale innanzi al quale pende controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate

## **Articolo 8**

### **Sospensioni termini processuali**

1. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento acquista efficacia il giorno di pubblicazione nel sito internet istituzionale di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 32 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, De Gregorio, Di Stefano, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Marinone, Masi, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Parrucci, Quarzo, Rocca, Stampete, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 65.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara all'unanimità, con 32 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, De Gregorio, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Marinone, Masi, Melito, Michetelli, Mussolini, Nanni, Palmieri, Parrucci, Quarzo, Rocca, Stampete, Trabucco, Trombetti e Zannola.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 31 marzo 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 aprile 2023.

Li, 31 marzo 2023

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: L. Massimiani

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 10 aprile 2023.

Li, 12 aprile 2023

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: L. Massimiani